



Città di Tradate
(Provincia di Varese)

N. 130 / 2021 Registro Deliberazioni

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ADUNANZA DEL 22/10/2021

Oggetto: PROROGA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI VIA OSLAVIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

L'anno **2021** addì **22** del mese di ottobre alle ore 12:00 si è riunita la Giunta Comunale appositamente convocata.

All'appello risultano:

BASCIALLA GIUSEPPE	SINDACO	Presente
ACCORDINO FRANCO ROBERTO	VICE SINDACO	Presente
COLOMBO MARINELLA	ASSESSORE	Presente in collegamento
MARTEGANI ERIKA	ASSESSORE	Presente
MORBI ALESSANDRO	ASSESSORE	Presente
PIPOLO VITO	ASSESSORE	Presente

Partecipa il SEGRETARIO dott.ssa MARINA BELLEGOTTI .

Accertata la validità dell'adunanza, GIUSEPPE BASCIALLA in qualità di SINDACO ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta a deliberare in merito alla pratica avente a oggetto:

PROROGA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI VIA OSLAVIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

Relaziona l' Assessore ERIKA MARTEGANI.

Si accerta, in via preliminare, l'esistenza dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18.8.2000, n° 267.

Al fine di ottemperare alle disposizioni volte al contenimento del Coronavirus, la modalità di partecipazione alla presente seduta è quella della videoconferenza, su piattaforma Gotomeeting, secondo quanto stabilito con deliberazione propria n. 45 del 20.03.2020, resa immediatamente eseguibile.

Oggetto: PROROGA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI VIA OSLAVIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con Deliberazione di G.C. n° 213 del 16.11.2018 è stato dato atto di indirizzo al Responsabile Servizi Sportivi di attivare le procedure finalizzate all'affidamento in gestione dell'impianto sportivo Via Oslavia;
- con determinazione n. 1018 del 20.11.2018 è stata approvata la documentazione di gara per l'affidamento in gestione dell'impianto sportivo di Via Oslavia ed avviata una procedura aperta per l'affidamento dei servizi in oggetto con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 60 e dell'art. 95 comma 3 del D.Lgs 50/2016 – importo a base d'asta Euro 36.000,00 oltre IVA 22%;
- con determinazione n. 14 del 11.1.2019 con la quale è stata affidata la gestione dell'impianto sportivo di Via Oslavia all'ASD Nuova Abbiate fino al 31.12.2021;

Visto il contratto di affidamento ed utilizzo dell'impianto sportivo di Via Oslavia sottoscritto con l'ASD Nuova Abbiate ed avente scadenza 31.12.2021;

Vista la nota acquisita agli atti con Prot. 26240 del 16.12.2020 con la quale l'ASD Nuova Abbiate, gestore dell'impianto sportivo, manifestando le difficoltà e l'impatto economico negativo subito per l'emergenza coronavirus, chiede all'Amministrazione Comunale di concedere la proroga della concessione in gestione;

Rilevato che:

- gli impianti sportivi comunali nascono per rispondere ad un'esigenza di pubblico interesse connessa alla valorizzazione del moto e dell'attività fisica;
- il Comune quale ente a fini generali rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo;
- il benessere fisico e psicofisico rappresentano interessi primari della vita di una persona che l'Ente locale valorizza, cura e sviluppa anche attraverso la realizzazione di impianti sportivi all'interno dei quali è possibile svolgere un'adeguata attività fisica e sportiva;
- la finalità stessa dell'esistenza degli impianti sportivi comunali è strumentale alla ricerca del benessere fisico della collettività, priva pertanto della componente più propriamente economica circa il loro eventuale sfruttamento patrimoniale;
- in particolare l'impianto sportivo comunale oggetto della presente deliberazione non nasce come strumento di sfruttamento economico della struttura, ma come strumento al servizio della comunità, di aggregazione e di stimolo verso la pratica delle discipline sportive;
- la gestione di un impianto sportivo pertanto rientra a pieno titolo nell'area dei servizi alla persona, o dei servizi sociali, è indubbia, infatti, ed universalmente riconosciuta l'importanza dello sport, inteso come pratica sportiva, ai fini dell'aggregazione sociale, della prevenzione delle malattie, della formazione dei giovani;
- il comma 25 dell'art. 90 della legge 27/12/2002 n. 289 (legge finanziaria 2003) prevede che: "Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 29 della presente legge (patto di stabilità interno degli enti locali; tutela dell'unità economica della Repubblica; realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica), nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari. Le regioni disciplinano, con propria legge, le modalità di affidamento".

- con deliberazione n. 86 del 21.12.2010 esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio Comunale ha approvato il Regolamento per la concessione degli impianti sportivi comunali alle associazioni sportive operanti sul territorio comunale”.

Dato atto che al fine di far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19:

- il Ministro della Salute d'intesa con il Presidente della Regione Lombardia con provvedimento in data 23/02/2020, tra le altre cose, hanno disposto “la sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico”;

- con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01/03/2020, all'art. 2 comma 3 lettera a) è stata disposta nella Regione Lombardia la sospensione delle attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei Livelli essenziali di assistenza, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi”;

- con successivi provvedimenti governativi e regionali è stata prorogata nel tempo la misura della sospensione delle attività di palestre, centri sportivi e piscine;

Rilevato che i provvedimenti governativi e regionali emessi dal 23/02/2020 hanno fortemente limitato la libertà di movimento delle persone e di fatto compromesso la possibilità di assicurare la massima partecipazione dei soggetti interessati alle gare per la gestione dei suddetti centri sportivi comunali.

Accertato che in conseguenza di quanto sopra i concessionari/gestori non hanno potuto fruire liberamente degli impianti concessi in gestione dal 23/02/2020 all'attualità (fatti salvi ulteriori provvedimenti di prolungamento del periodo emergenziale) concretizzandosi di fatto una sospensione delle concessioni, con inevitabili ricadute economiche sugli stessi concessionari, che hanno visto azzerate le entrate derivanti dall'attività di gestione;

Visti:

- il D.Lgs. 50/2016 all'art. 107 sulla sospensione dei contratti e all'art. 168 sulla durata delle concessioni;

- il DL 34/2020 convertito in legge n. 77/2020 che all'art. 216 comma 2 prevede che: In ragione della sospensione delle attività sportive, disposta con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e del regime di ripresa graduale delle attività medesime disposta con i successivi decreti attuativi nazionali e regionali, le parti dei rapporti di concessione, comunque denominati, di impianti sportivi pubblici possono concordare tra loro, ove il concessionario ne faccia richiesta, la revisione dei rapporti in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziario originariamente pattuite, anche attraverso la proroga della durata del rapporto, comunque non superiore a ulteriori tre anni, in modo da favorire il graduale recupero dei proventi non incassati e l'ammortamento degli investimenti effettuati o programmati. La revisione del rapporto concessorio può essere concordata anche in ragione della necessità di fare fronte ai sopravvenuti maggiori costi per la predisposizione delle misure organizzative idonee a garantire condizioni di sicurezza tra gli utenti e ai minori ricavi dovuti alla riduzione del numero delle presenze all'interno degli impianti sportivi. La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto di concessione. In caso di mancato accordo, le parti possono recedere dal contratto. In tale caso, il concessionario ha diritto al rimborso del valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, dei costi effettivamente sostenuti, nonché delle penali e degli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza dello scioglimento del contratto”.

Considerato che:

1 - il perdurare della situazione di incertezza legata all'emergenza epidemiologica da COVID-19 non ha consentito al momento all'ASD Nuova Abbiate di svolgere normale attività sportiva e non ha potuto pertanto garantirsi l'equilibrio finanziario, non avendo potuto incassare le tariffe d'uso previste;

2 - gli attuali concessionari/utilizzatori del suddetto impianto sportivo hanno la necessità di recuperare i giorni di gestione non usufruiti a causa della imposta sospensione delle attività;

Ritenuto di estrema importanza garantire la continuità del suddetto servizio per la comunità, ancor più prioritario nel momento in cui sarà possibile riaprire a pieno regime l'impianto sportivo;

Valutato pertanto per le suddette motivazioni di confermare, per l'impianto sportivo indicato in premessa, la continuità dell'attuale gestione, favorita attraverso l'accettazione della richiesta di proroga avanzata dall'ASD Nuova Abbiate fino al 30.06.2023;

Considerato, altresì, che l'importo complessivo comprensivo della proroga di cui trattasi ammonta ad € 34.020,00 oltre IVA, di cui € 11.340,00 oltre IVA per il periodo 1.1.2022-30.06.2023, pertanto risulta possibile l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a del D.Lgs. 50/2016 e smi;

Viste:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 28/12/2020 che approva il Bilancio di previsione 2021/2023 e smi;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 15/01/2021 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e il Piano della Performance 2021/2023 e smi;

Visti i pareri favorevoli espressi sulla proposta di adozione della presente deliberazione dal Responsabile del Settore Manutenzioni, Istruzione e Cultura, in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Dato atto che l'assessore Marinella Colombo, ha partecipato alla seduta con modalità telematica, attraverso la piattaforma Gotomeeting, e che sono state rispettate le previsioni di cui alla propria deliberazione n. 45 del 20.03.2020, resa immediatamente eseguibile e specificamente:

- l'assessore Marinella Colombo partecipa in collegamento da casa, mentre sono presenti presso la sede comunale il Sindaco, gli assessori e il Segretario Generale verbalizzante;
- la seduta si intende tuttavia effettuata in via convenzionale presso la sede istituzionale del Comune, ove è allocato il sistema di verbalizzazione e conservazione delle deliberazioni collegiali;
- l'assessore Marinella Colombo, oltre ai presenti, sono identificati con certezza dal Segretario Generale verbalizzante;
- durante la seduta tutti i componenti hanno avuto facoltà di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sull'argomento iscritto all'ordine del giorno;
- le strumentazioni e gli accorgimenti tecnologici adottati hanno garantito un adeguato livello di riservatezza delle comunicazioni e un adeguato livello di sicurezza del sistema;
- l'adunanza si è svolta regolarmente e pertanto è possibile constatare e proclamare i risultati della votazione palese;

Con voti unanimi favorevoli, espressi ed accertati nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1) Per le motivazioni espresse in parte narrativa che si intendono qui richiamate quale parte integrante e sostanziale del presente atto ed al fine di garantire la continuità di importanti servizi per la comunità, di prorogare fino al 30.06.2023 la gestione in essere dell'impianto sportivo di Via Oslavia per un corrispettivo a favore dell'ASD Nuova Abbiate di € 11.340,00 oltre IVA, come da bozza di convenzione allegata;
- 2) di dare atto che all'assunzione formale dell'impegno di spesa previsto di € 13.834,80 provvederà il responsabile del servizio, Geom. Giorgio Colombo, imputando la spesa al capitolo 106020336489 cod. 1030209008 come segue:
Anno 2022 € 9.223,20
Anno 2023 € 4.611,60

- 3) di impegnare formalmente il gestore dell'impianto sportivo di Via Oslavia a non far ricadere sugli utilizzatori, siano essi singoli cittadini o associazioni di promozione sportiva, eventuali costi aggiuntivi dati dalle nuove modalità organizzative degli spazi e di igienizzazione dovute a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;
- 4) di dare atto che le azioni di cui alla presente deliberazione, nell'eventualità di successive disposizioni del Governo o della Regione Lombardia, che intervengano ulteriormente sulla materia, o che determinino comunque una diversa modalità di svolgimento delle attività sportive o comunque per una rivalutazione dell'Amministrazione Comunale, potranno essere oggetto di ulteriori provvedimenti;
- 5) di dare mandato al responsabile del settore sport di attuare i contenuti della presente delibera;
- 6) di dare atto che ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18.8.00 n. 267, del presente atto, verrà data comunicazione ai capigruppo consiliari.

Con successiva votazione unanime,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.8.00 n. 267, per procedere con i vari adempimenti al fine di prorogare la gestione dell'impianto sportivo.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

II SINDACO
GIUSEPPE BASCIALLA

II SEGRETARIO
MARINA BELLEGOTTI

Documento informatico formato e prodotto ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.



Città di Tradate
(Provincia di Varese)

SERVIZIO UFFICIO SPORT

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 2906/2021 del SERVIZIO UFFICIO SPORT ad oggetto: PROROGA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI VIA OSLAVIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Tradate, 20/10/2021

Sottoscritto dal Responsabile
(GIORGIO COLOMBO)
con firma digitale

Documento informatico formato e prodotto ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.



Città di Tradate
(Provincia di Varese)

SERVIZIO UFFICIO RAGIONERIA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 2906/2021 ad oggetto: PROROGA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI VIA OSLAVIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

Imp. 89/2022
Imp. 35/2023

Tradate, 21/10/2021

Sottoscritto dal Responsabile
(ELENA VALEGGIA)
con firma digitale

Documento informatico formato e prodotto ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.



Città di Tradate
(Provincia di Varese)

Certificato di Pubblicazione

Deliberazione di Giunta Comunale N. 130 del 22/10/2021

UFFICIO SPORT

**Oggetto: PROROGA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI VIA OSLAVIA A
SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.**

Ai sensi per gli effetti di cui all'art. 124 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267 copia della presente deliberazione viene pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio, per 15 giorni consecutivi dal 25/10/2021.

Tradate, 25/10/2021

Sottoscritto da
CINZIA PINO
con firma digitale

Documento informatico formato e prodotto ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.